



PICENAMBIENTE SPA
P.E.C.: *picenambiente@pcert.it*

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
P.E.C.: *suapsbt@cert-sbt.it*

e pc COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SERVIZIO EUROPA E AREE PROTETTE
RISERVA NATURALE SENTINA
P.E.C.: *protocollo@cert-sbt.it*

e pc REGIONE MARCHE - DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE
P.E.C.: *regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it*

e pc REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
P.E.C.: *regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it*

e pc ARPAM – SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
P.E.C.: *arpam.avsud@emarche.it*

e pc ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
P.E.C.: *areavasta5.asur@emarche.it*

e pc AATO N.5 – MARCHE SUD ASCOLI PICENO
P.E.C.: *ato5marche@emarche.it*

e pc CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
P.E.C.: *servizio.protocollo@pec.ciip.it*

Oggetto: Art.19 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Rinnovo con modifica.
PICENAMBIENTE SPA. Impianto di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti non pericolosi in VIA BRODOLINI nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP). Comunicazione art.19, comma 3, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 15/02/2022.

Atteso che con **Prot. N.419 del 11/01/2002**, con riferimento all'impianto in oggetto è stata indetta la conferenza di servizi per il **15/02/2022** alle ore **10:00** finalizzata all'acquisizione dei pareri degli enti in indirizzo in merito:

- al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- al procedimento di rinnovo con modifica dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si chiede alla PICENAMBIENTE SPA, di trasmettere esclusivamente al SUAP in indirizzo, **entro 45 giorni** dalla data di ricezione della presente, gli elaborati integrativi/aggiornati specificati nel verbale della conferenza di servizi del **15/02/2022** riportato in appendice.

Si chiede al SUAP di trasmettere ai soggetti in indirizzo, e allo scrivente Settore (**P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it**), detta documentazione integrativa, includendo nella comunicazione di trasmissione, come parte integrante e sostanziale, il richiesto **“elenco elaborati presentati, integrati e sostituiti”**.

Si invita il SUAP a procedere con l'archiviazione dell'istanza in premessa nel caso in cui le integrazioni non pervengano entro i termini stabiliti, ovvero se le stesse integrazioni sono incomplete.

Si informa che:

- il responsabile del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA è la Dott.ssa Giulia Mariani (Tel. 0736 277.753 - email: giulia.mariani@provincia.ap.it);
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è la Dott.ssa Daniela De Micheli (Tel. 0736 277.767 - email: daniela.demicheli@provincia.ap.it);
- il Funzionario P.O. Tutela Ambientale è il Dott. Gianni Giantomassi (Tel. 0736 277.757 - email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

GG/gg

Il Segretario Generale con funzioni di
 Dirigente del Settore
Dott. FRANCO CARIDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Oggetto: **Art.19 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a V.I.A.**
Art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Rinnovo con modifica.
PICENAMBIENTE SPA. Impianto di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti non pericolosi in VIA BRODOLINI nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 15/02/2022.

Dato atto che:

- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.934/GEN del 08/04/2011 è stata rilasciata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico (D9) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in oggetto;
- la stessa autorizzazione è stata modificata con successive Determinazioni Dirigenziali N.1757/GEN del 27/08/2012, N.378/GEN del 27/02/2013 e N.1488/GEN del 30/11/2019.

Premesso che:

- con **Prot. N.56577 del 09/10/2020** (rif. Prot. Prov. N.16941 del 09/10/2020) il SUAP del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ha trasmesso, l'istanza di rinnovo della PICENAMBIENTE SPA, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.934/GEN del 08/04/2011) dell'attività di trattamento chimico fisico (D9) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in oggetto;
- con **Prot. N.25060 del 15/04/2021** (rif. Prot. Prov. N.7906 del 16/04/2021) il SUAP del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ha trasmesso la *"Relazione sulla capacità impiantistica di trattamento" (Tavola INT.01 Rev. Nov.2020)*, ad integrazione della predetta istanza di rinnovo ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con avviso di **Prot. N.10010 del 18/05/2021**, dello scrivente Settore, è stata indetta la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli art.14, comma 2, e art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. ravvisando la necessità di acquisire integrazioni ai sensi dell'art.2, comma 7, e dell'art. 14 – bis, comma 2, lett. b) della legge n.241/1990 e s.m.i.;
- ARPAM con **Prot. N.23152 del 15/07/2021** (rif. Prot. Prov. N.14279 del 15/07/2021) ha formulato richiesta di integrazioni;
- la CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI con **Prot. N.1362 del 22/01/2021** (rif. Prot. Prov. N.5525 del 15/03/2021) ha disposto la sospensione dell'attività di trattamento chimico-fisico dei rifiuti (D9), a far data dal 08/02/2021, in applicazione dei casi previsti dall'art.48, comma 1, lettera b, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche (*"Manutenzione programmata dell'impianto di depurazione Brodolini di San Benedetto del Tronto"*);
- la CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI con **Prot. N.15940 del 22/09/2021** (rif. Prot. Prov. N.18142 del 23/09/2021) ha inoltrato le comunicazioni inviate alla PICENAMBIENTE SPA:
 - Prot. N.8735 del 13/05/2021, di sospensione trattamento rifiuti (dal 17/05/2021);
 - Prot. N.11047 del 18/06/2021, di ripresa attività dal 21/06/2021;
- la stessa CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI non ha comunque rappresentato la necessità di acquisire integrazioni ai sensi dell'art.2, comma 7, e dell'art. 14 – bis, comma 2, lett. b) della legge n.241/1990 e s.m.i.;
- con **Prot. N.20912 del 28/10/2021**, lo scrivente Settore ha chiesto alla ditta di trasmettere:
 - l'istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 Parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della LR 11/2019, corredata dagli elaborati previsti dalla norma;
 - gli elaborati integrativi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. richiesti da ARPAM e Provincia;
- la PICENAMBIENTE SPA ha presentato il **29/11/2021** (rif. Prot. Prov. N.23015 del 30/11/2021) l'Appendice 2 alla Polizza fideiussoria N.1920837, con cui ne è stata prorogata la validità al **10/04/2022**;
- con **Prot. N.23309 del 02/12/2021** lo scrivente Settore ha preso atto della proroga della stessa polizza;
- con avviso di **Prot. N.419 del 11/01/2022** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 15/02/2022;
- con **Prot. N.1246 del 21/01/2022** è stata invitata anche l'EGATO a partecipare alla predetta conferenza di servizi in merito all'applicazione dell'art.31, comma 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).

Atteso che alla conferenza di servizi del **15/02/2022**, iniziata alle ore 10.00, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

Gianni Giantomassi	Provincia Settore Tutela Ambientale
Giulia Mariani	Provincia Settore Tutela Ambientale
Daniela De Micheli	Provincia Settore Tutela Ambientale
Germano Polidori	SUAP del Comune di San Benedetto del Tronto
Fausto Mozzoni	SUAP del Comune di San Benedetto del Tronto
Giampaolo Di Sante	ARPAM
Luigi Bolognini	Regione Marche
Andrea Aleandri	AATO 5
Claudio Bernardo Carini	CIIP Spa
Franco Belardinelli	CIIP Spa
Massimo Tonelli	CIIP Spa
Leonardo Collina	PICENAMBIENTE SPA
Marco Sciarra	PICENAMBIENTE SPA
Sergio Ciampolillo	PICENAMBIENTE SPA

Non sono intervenuti inviati con l'avviso di **Prot. N.1246 del 21/01/2022**

- ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD

Si rappresenta preliminarmente che nella conferenza di servizi odierna si andranno ad esaminare due distinti procedimenti:

- verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. inerente il progetto *"Rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento chimico fisico in Via Brodolini"* della PICENAMBIENTE SPA;
- rinnovo con modifica dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si evidenzia che, in merito al verifica di assoggettabilità a VIA che:

- l'intervento è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'impatto Ambientale ai sensi:
 - dell'art.19 del D.Lgs 152/2006: punto 7, lettera s) dell'Allegato IV Parte seconda;
 - dell'art.4 della L.R. 11/2019: punto 7, lettera h) dell'Allegato B2 (impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 tonn/gg);
- con **Prot. N.419 del 11/01/2022** è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. del predetto progetto, trasmesso dal SUAP del COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO con **Prot. N.89455 del 28/12/2021** (rif. Prot. Prov. N.25449 del 30/12/2021);
- la pubblicazione, ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.Lgs 152/2006 sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno (https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_142_672_1.html) dell'istanza di che trattasi, è avvenuta dal **12/01/2022** al **11/02/2022**;
- non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006 da parte del pubblico interessato.

Si evidenzia altresì in merito al procedimento ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che:

- l'autorizzazione rilasciata all'esercizio (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.934/GEN del 08/04/2011) dell'attività di trattamento chimico fisico (D9) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in oggetto, è scaduta il 07/04/2021;
- tuttavia l'istanza di rinnovo è stata presentata dalla PICENAMBIENTE SPA al SUAP del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 09/10/2020, nel rispetto del termine dei 180 giorni di anticipo ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'ARPAM con il *"contributo istruttorio"* di **Prot. N.23152 del 15/07/2021** (rif. Prot. Prov. N.14279 del 15/07/2021) ha precisato che *"l'impianto può essere escluso dal campo di applicazione del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. previa definizione di un limite legale avente carattere vincolante e di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio"*, confermando per l'attività in oggetto il regime autorizzatorio della Parte quarta dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- pertanto nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo di che trattasi, l'attività di gestione rifiuti in argomento può proseguire ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ferma restando la validità delle garanzie finanziarie prestate (scadenza 10/04/2022), nel rispetto delle prescrizioni della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.934/GEN del 08/04/2011 e s.m.i.;

- i limiti per lo scarico di acque reflue industriali dell'impianto in oggetto in pubblica fognatura sono quelli stabiliti con atto della CIIP SPA di **Prot. N.28603 del 29/11/2019** allegato alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1488/GEN del 30/11/2019.

Si richiama che:

- l'impianto è situato in VIA BRODOLINI nel Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in sinistra idrografica al fiume Tronto, ad una distanza di circa 1.000 metri (in linea d'aria) dalla linea di costa, in un'area confinante con l'impianto di depurazione di acque reflue urbane BRODOLINI (DEPUR00198)" gestito dalla "CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI";
- l'area è catastalmente individuata nel Foglio n.34, Particella n.145 del Comune di San Benedetto del Tronto (AP);
- secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di San Benedetto del Tronto il lotto oggetto di intervento ricade in "Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale" soggetta all'art. 49 delle NTA del PRG di San Benedetto del Tronto;
- il sito di ubicazione ricade in base al PAI "Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto" in un area a rischio di esondazione E4 (aree a rischio di esondazione molto elevato);
- la PICENAMBIENTE tratta percolato, rifiuti che provengono prevalentemente, dalle attività di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani e acque di percolamento e lavaggio in genere provenienti dalle lavorazioni eseguite presso il centro di trasferta RSU attiguo e acque di lavaggio in generale (EER 161002) comprese quelle residuali di lavaggio dei cassonetti e delle attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti solidi urbani: l'impianto tratta, così come autorizzato, un quantità massima di 40 mc/giorno o 280 mc/settimanali;
- la PICENAMBIENTE SPA è autorizzata ai sensi dell'art.208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (con la predetta DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.934/GEN del 08/04/2011 e s.m.i.) all'esercizio dell'attività di trattamento chimico - fisico (D9) di rifiuti speciali non pericolosi come dettagliato nella seguente tabella:

Codici EER	Descrizione rifiuto	Operazione di smaltimento	Quantità giornaliera trattabile (ton)	Quantità settimanale trattabile (ton)
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	D9	40	280
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211			
161002	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001 (lavaggio cassonetti)			

Si richiama altresì che:

- lo scarico di acque reflue industriali dell'impianto in oggetto recapita nella pubblica fognatura afferente al predetto impianto di depurazione di acque reflue urbane BRODOLINI (DEPUR00198);
- per lo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali di impianti di trattamento rifiuti si applica l'art.31, comma 2, delle predette NTA, come modificato con DGRM N.1283 del 10/09/2012, DGRM N.997 del 09/07/2013 e DALR N.116 del 30/07/2020;
- ai sensi dell'art.31, comma 3, delle stesse NTA "L'adozione dei valori limite d'emissione meno restrittivi di cui ai commi precedenti, deve essere prevista nelle norme tecniche e nei regolamenti adottati dall'Autorità d'ambito competente, in base alle caratteristiche dell'impianto di trattamento e delle reti fognarie, e deve essere comunicata alla Provincia e alla Regione almeno sessanta giorni prima dell'applicazione delle norme";
- non risultano agli atti dello scrivente Settore le norme tecniche e/o regolamenti adottati ai sensi dell'art.31, comma 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) per l'impianto in oggetto;
- ai sensi dell'art.30, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura acquisisce il parere "obbligatorio e vincolante" del gestore del servizio idrico integrato;
- la CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI è il gestore del servizio idrico integrato come da delibera n.18 del 28/11/2007 dell'Assemblea dell'A.A.T.O. n.5 – Marche Sud;
- per lo scarico **SCIND00331** dell'impianto in oggetto in pubblica fognatura la CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI ha stabilito i seguenti limiti di emissione con **Prot. N.28603 del 29/11/2019**, parte integrante della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1488/GEN del 30/11/2019 richiamata in premessa:
 - ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 152/2006 e dell'art.31, comma 2, delle NTA del PTA della Regione Marche per i seguenti parametri:

SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/l	400
COD	mg/l	1.000
BOD5	mg/l	500
TENSIOATTIVI TOTALI	mg/l	8
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	45
CLORURI	mg/l	2.400

- ai limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in "acque superficiali" per le sostanze prioritarie e pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ai limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in "rete fognaria" per i restanti parametri.

Si evidenzia in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che nello "Studio Preliminare Ambientale" (ET.01 Dic.2021) viene asserito in particolare che:

- "con il rinnovo dell'autorizzazione non si interviene con la realizzazione di nuovi manufatti fuori terra evitando aumento di volumi, superfici e carichi urbanistici, altresì non sarà realizzata alcuna impermeabilizzazione aggiuntiva, non incidendo quindi sul normale deflusso delle acque";
- l'intervento "non ricade neppure parzialmente all'interno di siti della rete Natura 2000 e gli impatti derivanti dalla sua realizzazione non incidono sui siti della rete Natura 2000" e pertanto lo studio non comprende la Valutazione di Incidenza di cui all'art.5 del DPR 357/97;
- lo stesso interessa aree tutelate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/2004.

Mariani: chiede di verificare i perimetri della area "Litorale di Porto D'Ascoli"

Polidori: conferma l'esito dell'istruttoria fatta dalla Provincia.

Mariani: chiede informazioni in merito all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/2004

Collina: conferma che non sono previste nuove opere.

Evidenzia la modifica intervenuta agli artt. 30 e 31 delle NTA del PTA delle Marche.

Polidori: precisa che non deve essere rilasciata l'Autorizzazione paesaggistica perché si rientra nei casi di esenzione.

Giantomassi: prende atto delle valutazioni del Comune.

Si prende atto che ARPAM con **Prot. N.4584 del 14/02/2022** (rif. Prot. Prov. N.3325 del 15/02/2022) ha formulato una richiesta di integrazioni, non distinguendo tra elaborati richiesti ai fini della verifica di assoggettabilità e quelli relativi al rinnovo dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Giantomassi chiede ad ARPAM di distinguere tra le integrazioni chieste in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA e le integrazioni richieste ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

1) Verifica di assoggettabilità a VIA

Di Sante precisa che sono necessari seguenti elaborati integrativi:

a) Matrice acque:

- Deve essere aggiornato l'elaborato di progetto n° EG12 "Planimetria di dettaglio dell'impianto di trattamento chimico-fisico" con le linee di raccolta e collettamento dei reflui industriali prodotti, dei fanghi di depurazione, delle linee di produzione e somministrazione degli additivi e delle acque di dilavamento dei piazzali;
- Deve essere chiarito il funzionamento del "Pozzetto di sollevamento acque uscita chimico-fisico" di cui all'elaborato EG11, alla luce di quanto riportato nell'elaborato EG12, nel quale la vasca di raccolta in parola costituisce un passaggio della linea fanghi;
- Descrizione del sistema di "Telecontrollo" connesso all'impianto di trattamento chimico-fisico in relazione a quanto disposto all'art. 31 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque; in particolare si chiede di chiarire la modalità di connessione con cui tale sistema agisce sui reflui in uscita dall'impianto chimico-fisico, e sui galleggianti utilizzati nel "Pozzetto dotato di galleggiante" (Elaborato EG11).

b) Matrice aria

- Stima delle emissioni odorigene derivanti dalle fasi di grigliatura e dalle fasi di raccolta e gestione dei fanghi;
- Descrizione delle misure di mitigazione adottate al fine di evitare la formazione di odori molesti dalle fasi di raccolta e gestione dei fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico

c) Matrice rumore

- valutazione dell'impatto acustico aggiornata o in alternativa e se del caso con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, indicante il non superamento dei prescritti limiti di rumore della sorgente in esame, ai sensi del D.P.R. 227/2011.

Polidori: concorda con quanto richiesto da ARPAM in merito alla matrice rumore.

2) Autorizzazione per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i

Di Sante precisa che sono necessari seguenti elaborati integrativi:

- *“Il sistema di tracciabilità del processo di trattamento dei rifiuti deve essere integrato con una scheda di lavorazione giornaliera (registro), su supporto cartaceo oppure informatico, contenente almeno le seguenti informazioni:*
 - a. Quantitativi dei rifiuti in ingresso, disaggregati per codice EER*
 - b. Gestione dei rifiuti nella fase di deposito: serbatoio n. 1 e n. 2*
 - c. Correlazione con il registro di carico e scarico dei rifiuti*
 - d. Quantitativo dei rifiuti inviati alla fase di lavorazione e quantitativi dei reagenti e/o additivi utilizzati*
 - e. Quantizzazione dei reflui avviati allo scarico*
 - f. Quantizzazione dell'eventuale giacenza*
- *Il registro di cui al precedente punto deve inoltre, dare contezza del rispetto dei limiti imposti (40 tonnellate giornaliere di trattamento) al fine di poter monitorare l'esclusione dell'impianto dal campo di applicazione del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.*
- *Deve essere descritta la linea fanghi (eventuale disidratazione) e le modalità di raccolta, gestione e smaltimento o recupero dei fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi (D9) con particolare riferimento alla destinazione finale (punto 3.1.3 dell'elaborato ET.01) ed alla compatibilità del codice EER rispetto a quanto previsto al punto 4.2.8 dello stesso elaborato,*
- *Descrizione del bilancio dei rifiuti prodotti, avviati a smaltimento/recupero.*

Di Sante: chiede chiarimenti in merito alla gestione dei fanghi e destinazione degli stessi in considerazione di quanto riportato a pagina 71 dello Studio preliminare ambientale.

Collina: precisa che i fanghi identificati dal codice EER 190206 non sono destinati all'impianto di depurazione di reflui urbani Brodolini ma saranno conferiti ad impianti di smaltimento regolarmente autorizzati.

Pertanto, quanto riportato a pag.71 è un refuso.

Giantomassi si prende atto che i fanghi prodotti (EER 190206) sono destinati ad impianti di smaltimento finale regolarmente autorizzati.

Di Sante: approfondisce e motiva quanto sopra richiesto, con particolare riferimento all'abbattimento dei metalli.

Giantomassi: precisa che è necessaria una relazione di approfondimento sull'abbattimento delle sostanze pericolose ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Collina rappresenta che saranno ben analizzati i punti richiesti soprattutto la tracciabilità dei rifiuti saranno presi in esame gli approfondimenti richiesti e si darà riscontro.

Richiama che nell'impianto sono trattati i percolati della ex discarica comunale di San Benedetto del Tronto e di Grottammare. Sono trattati anche i rifiuti del centro di trasferta adiacente.

La proprietà dell'impianto è del comune di San Benedetto del Tronto

L'impianto in oggetto, esistente è necessario al fine di supportare le attività di gestione dei rifiuti della provincia.

3) Disciplina degli scarichi ai sensi della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Giantomassi: in merito a quanto rappresentato circa la mancata realizzazione di nuovi manufatti, può essere ricondotta al fatto che in luogo di realizzare una ulteriore fase depurativa per il rispetto dei limiti di emissioni per lo scarico in pubblica fognatura previsti dalla Tabella 3 (Allegato 5, Parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) è stata chiesta una “deroga dei limiti ai sensi dell'art.31 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).

Collina conferma.

Giantomassi richiama che l'art.30 (*Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura*), comma 7, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) sostituito con DALR N.116 del 30/07/2020 stabilisce:

“7. Nelle reti fognarie prive di scolmatori (sfioratori) di piena e di qualsiasi altro punto di emissione in corpo idrico superficiale o nel suolo, adducanti ad un impianto di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 2.000 AE, possono essere immessi reflui industriali con valori limite di emissione superiori a quelli previsti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari adottate dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione. I parametri che possono avere limiti d'emissione meno restrittivi sono stabiliti con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale devono essere rispettati i valori limite di emissione indicati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, oppure, fino alla prima scadenza, quelli stabiliti nelle autorizzazioni vigenti. In ogni caso non possono essere derogati i limiti di emissione in pubblica fognatura delle sostanze indicate sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. 152/2006. Le reti

fognarie munite di scolmatori (sfioratori) di piena dotati di sistemi di controllo automatico e di telecontrollo per la prevenzione e controllo degli scolmi di acque reflue urbane e funzionali con altri sistemi, preferibilmente automatizzati, di blocco degli scarichi industriali in fognatura, in capo alle attività produttive richiedenti, sono assimilate alle reti fognarie prive di scolmatori (sfioratori). Tali scarichi sono considerati discontinui, capaci di garantire che lo scarico di reflui avvenga solo in condizioni di assenza di scolmi dovuti alle piogge e alla presenza di acque meteoriche in reti fognarie. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è in ogni caso subordinata all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del gestore del S.I.I. in relazione alla tipologia di reti fognarie e alle caratteristiche dell'impianto di depurazione ricevente."

Si richiama altresì che l'art.31, comma 2, delle predette NTA, come modificato con DGRM N.1283 del 10/09/2012, DGRM N.997 del 09/07/2013 e da ultimo DALR N.116 del 30/07/2020 è così formulato:

"2. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, comprese quelle provenienti da impianti di trattamento, di tipo biologico e/o chimico fisico, di rifiuti speciali conto terzi, è ammesso alle seguenti condizioni:
a) per quanto riguarda le sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, attualmente indicate nella Tabella 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nella tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del d.lgs. 152/2006, nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, secondo il caso che ricorre, nel rispetto dell'art. 30, commi 5, 6 e 7;
b) per quanto riguarda gli altri parametri, nel rispetto dei limiti di emissione in pubblica fognatura della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006. Tuttavia per i seguenti parametri: Solidi speciali totali (solidi sospesi), BOD5 (come O2), COD (come O2), Cloruri, Azoto totale (come azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico), Solfati, Boro (B), Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, Alluminio, Ferro, Solfiti, Fosforo totale, Grassi ed olii animali e vegetali, Idrocarburi totali, Solfuri, Fenoli e suoi composti di origine naturale, nell'autorizzazione possono essere stabiliti valori limite di emissione meno restrittivi, sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali.

Resta comunque fermo quanto stabilito nell'art. 45, comma 8, e nell'art. 46, comma 7".

Si evidenzia da ultimo che è rimasto invariato l'art.31, comma 3, delle NTA che stabilisce:

"L'adozione dei valori limite d'emissione meno restrittivi di cui ai commi precedenti, deve essere prevista nelle norme tecniche e nei regolamenti adottati dall'Autorità d'ambito competente, in base alle caratteristiche dell'impianto di trattamento e delle reti fognarie, e deve essere comunicata alla Provincia e alla Regione almeno sessanta giorni prima dell'applicazione delle norme"

Pertanto gli aspetti da valutare, in merito allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali dell'impianto in oggetto, sono:

- 1) Studio di rischio ai sensi dell'art.30, comma 7, e dell'art.31, comma 2, delle NTA sopra richiamati;
- 2) Possibilità di stabilire valori limite di emissione superiori a quelli previsti nella Tabella 3 sulla base della normativa regionale;
- 3) Possibilità di stabilire valori limite di emissione superiori a quelli previsti nella Tabella 3 sulla base norme tecniche e nei regolamenti adottati dall'EGATO.

Giantomassi: richiama che l'attuale sistema prevede che in caso di attivazione del bypass c'è l'interruzione del trattamento rifiuti.

Di Sante: chiede se i galleggianti del pozzetto 3 sono gestiti con un sistema di controllo automatizzato.

Collina: l'impianto è già in esercizio.

Sciarra: i galleggianti sono collegati al flusso dello scolmatore. Collegati al sistema di interruzione del trattamento dell'impianto tramite un sensore. Sistema già collaudato da diversi anni. Si ferma l'impianto di trattamento in caso di attivazione dello scolmatore.

Collina: non c'è una fase di accumulo del refluo. Interrompendo il trattamento si interrompe l'immissione in fognatura. Le fasi elettromeccaniche funzionano. Un registro per il controllo delle interruzioni ancora non è stato implementato.

Sciarra: è stata verificata la funzionalità del sistema quanto aumenta il livello di quota del pozzetto.

Collina: si fanno test di verifica della funzionalità del sistema.

Giantomassi: chiede se le interruzioni dello scarico sono registrate.

Tonelli: il sistema è attivo da tempo, ma non c'è una tracciabilità delle interruzioni dello scarico.

Bolognini: chiede ulteriori chiarimenti sugli aspetti tecnici, funzionali e di controllo.

Per il controllo deve esserci una procedura.

Deve essere predisposto un protocollo condiviso per il controllo del sistema, massima chiarezza per agevolare le verifiche delle autorità di controllo, per la tutela ambientale e a garanzia dei soggetti che devono verificare. Chiarire la documentazione prodotta, elaborati prodotti.

Importante valutare l'apporto anche degli scarichi industriali in pubblica fognatura, in considerazione delle criticità del Fiume Tronto.

Esprime dubbi sull'abbattimento dei metalli. Conoscere come i carichi in ingresso dei percolati nell'impianto di trattamento dei rifiuti come impattano sull'impianto di depurazione BRODOLINI.

Mancano gli atti da parte della Regione e degli EGATO in merito ai parametri che potrebbero andare in deroga. Chiede chiarimenti in merito all'applicazione della parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'impianto in oggetto e per l'impianto di depurazione acque reflue urbane "BRODOLINI".

Giantomassi: l'applicazione della parte seconda (AIA) per gli impianti in oggetto è stata oggetto di approfondimenti.

I due impianti sono, ad oggi, distinti. Pertanto allo stato attuale, impiantistico e gestionale, l'impianto in oggetto è sottoposto all'iter autorizzativo ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Bolognini evidenzia una disomogenea applicazione in ambito regionale sull'AIA per gli impianti di trattamento rifiuti.

Giantomassi come evidenziato da ARPAM siamo sotto soglia, in caso di modifica dei quantitativi si rivaluterà lo stato autorizzativo.

Sulla verifica dell'efficacia di abbattimento dell'impianto in oggetto si concorda con la Regione. Sul protocollo di controllo si accoglie il suggerimento del dott. Bolognini che sarà esplicitato nell'atto autorizzativo.

Collina: è stata ipotizzata in passato una dislocazione dell'impianto, poi non realizzata. Per l'attuale impianto è assicurato il rispetto di tutte le norme vigenti.

Giantomassi: valori di emissione più alti di quelli previsti dalla Tabella 3 (Parte terza Allegato 5) del D.Lgs 152/2006 per alcuni parametri, possono essere concessi all'interno di una norma tecnica della Regione oppure dell'EGATO.

Non è presente una norma regionale che consenta di stabilire valori limite di emissione superiori a quelli previsti nella Tabella 3 (Allegato 5 della Parte Terza) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La parte dell'art.31, comma 2, delle NTA che consentiva l'applicazione di valori limite superiori è stata soppressa con DALR N.116 del 30/07/2020.

Agli atti della Provincia non risultano norme tecniche e/o regolamenti adottati ai sensi dell'art.30, comma 7, e dell'art.31, comma 3, delle NTA.

Pertanto i limiti di emissione sono quelli previsti dalla Tabella 3 del D.Lgs 152/2006.

Bolognini: chiede se è stato presentato lo "Studio di rischio".

Ciampolillo: l'elaborato di riferimento è l'ET 02

Giantomassi: Come riportato nel paragrafo 4.5 dell'elaborato ET.02 Dic.2021 "Relazione tecnica di progetto", con riferimento all'applicazione del vigente art.30, comma 7, delle NTA:

Lo scarico industriale immette il refluo sulla pubblica fognatura del Comune di San Benedetto del Tronto che è munita di scolmatori (sfioratori) di piena dotati di sistemi di controllo automatico e di telecontrollo della Ciip Spa per la prevenzione e controllo degli scolmi di acque reflue urbane: l'attuale autorizzazione allo scarico prevede già che la stessa è funzionale ad un sistema automatico di blocco dello scarico industriale in fognatura, in capo alla PicenAmbiente, tale per cui la fognatura di immissione dello scarico è assimilata ad una rete fognaria priva di scolmatori (sfioratori), ragione per la quale lo scarico richiesto è da considerarsi a tutti gli effetti di legge uno scarico discontinuo, capace cioè di garantire che lo scarico di reflui avvenga solo in condizioni di assenza di scolmi dovuti alle piogge e alla presenza di acque meteoriche in reti fognarie.

E' presente un sistema di controllo automatico dello scarico in fognatura che ne prevede l'interruzione prima dell'attivazione dello scolmatore presente sul sollevamento Basso Tronto.

Si evidenzia che non c'è accumulo del refluo, in caso di interruzione dello scarico si arresta il processo di trattamento D9 dell'impianto.

Carini: l'impianto (BRODOLINI) su base annuale riesce a sostenere in carico in ingresso. Il regolamento sarà oggetto della prossima assemblea dell'AATO ad aprile. Necessario valutare flussi di massa e carichi di massa e lo studio di rischio per concordare i limiti derogabili.

Giantomassi: le tempistiche indicate non sono compatibili con i tempi del procedimento.

Aleandri: concorda, completa disponibilità per un regolamento specifico per l'impianto BRODOLINI, da approvare con decreto presidenziale prima dell'assemblea dell'EGATO.

Chiede al gestore di trasmettere all'AATO il predetto regolamento.

Bolognini auspica che la Regione possa dare applicazione art.101 del testo unico ambientale in materia di pianificazione.

Giantomassi: riassume che in considerazione delle modifiche apportate alle NTA con DALR N.116 del 30/07/2020 il sistema di interruzione dello scarico potrebbe consentire di stabilire per lo scarico in rete fognaria

limiti di emissione diversi da quelli previsti dal D.Lgs 152/2006 a condizione che siano previsti dai regolamenti/norme tecniche dell'EGATO ai sensi dell'art.31, comma 3, delle NTA in funzione delle caratteristiche dell'impianto di depurazione BRODOLINI.

Le predette norme tecniche devono essere trasmesse dall'EGATO alla Provincia e alla Regione ("almeno sessanta giorni prima dell'applicazione delle norme").

Pertanto si concorda con AATO e Regione:

- la CIIP SPA deve trasmettere all'EGATO una proposta di regolamento/norma tecnica per l'impianto BRODOLINI;
- l'EGATO adotta la norma tecnica e la trasmette alla Provincia e alla Regione per i pareri di competenza;
- acquisiti i predetti pareri l'EGATO potrà procedere all'approvazione della stessa.

Si richiama per comodità di esposizione che per lo scarico **SCIND00331** dell'impianto in oggetto in pubblica fognatura la CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI ha stabilito i seguenti limiti di emissione con **Prot. N.28603 del 29/11/2019**, parte integrante della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1488/GEN del 30/11/2019 richiamata in premessa:

- ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 152/2006 e dell'art.31, comma 2, delle NTA del PTA della Regione Marche per i seguenti parametri:

SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/l	400
COD	mg/l	1.000
BOD5	mg/l	500
TENSIOATTIVI TOTALI	mg/l	8
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	45
CLORURI	mg/l	2.400

- ai limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in "acque superficiali" per le sostanze prioritarie e pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ai limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in "rete fognaria" per i restanti parametri.

Si evidenzia che sono stati chiesti i seguenti valori limiti di emissione:

- ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 152/2006 e dell'art.31, comma 2, delle NTA del PTA della Regione Marche per i seguenti parametri:

SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/l	500
COD	mg/l	4.000
BOD5	mg/l	2.500
TENSIOATTIVI TOTALI	mg/l	10
AZOTO TOTALE	mg/l	1.700
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	1.500
CLORURI	mg/l	2.200

- ai limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in "rete fognaria" per i restanti parametri (comprese le sostanze prioritarie e pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Giantomassi: per quanto sopra esposto non sono concedibili i limiti di emissione richiesti dalla PICENAMBIENTE in assenza di un regolamento adottato dall'EGATO ai sensi dell'art.31, comma 3, delle NTA del PTA della Regione Marche.

Giantomassi: ravvisa la necessità di acquisire una relazione tecnica integrativa con esplicitata la percentuale di abbattimento dei predetti parametri con il trattamento D9, anche per le sostanze prioritarie e pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La conferenza di servizi si conclude alle 12:00 con la richiesta alla **PICENAMBIENTE SPA**, ai sensi della legge n.241/1990 e s.m.i., di trasmettere al SUAP del COMUENE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, **entro 45 giorni**, ai sensi dell'art.19, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dalla data di ricezione della presente, i seguenti elaborati integrativi:

- Elenco elaborati presentati, integrati e sostituiti;**
- Verifica di assoggettabilità a VIA**
 - Deve essere aggiornato l'elaborato di progetto n°EG12 "Planimetria di dettaglio dell'impianto di trattamento chimico-fisico" con le linee di raccolta e collettamento dei reflui industriali prodotti, dei fanghi di depurazione, delle linee di produzione e somministrazione degli additivi e delle acque di dilavamento dei piazzali;
 - Deve essere chiarito il funzionamento del "Pozzetto di sollevamento acque uscita chimico-fisico" di cui all'elaborato EG11, alla luce di quanto riportato nell'elaborato EG12, nel quale la vasca di raccolta in parola costituisce un passaggio della linea fanghi;

- *Descrizione del sistema di "Telecontrollo" connesso all'impianto di trattamento chimico-fisico in relazione a quanto disposto all'art. 31 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque; in particolare si chiede di chiarire la modalità di connessione con cui tale sistema agisce sui reflui in uscita dall'impianto chimico-fisico, e sui galleggianti utilizzati nel "Pozzetto dotato di galleggiante" (Elaborato EG11).*
- *Stima delle amissioni odorigene derivanti dalle fasi di grigliatura e dalle fasi di raccolta e gestione dei fanghi;*
- *Descrizione delle misure di mitigazione adottate al fine di evitare la formazione di odori molesti dalle fasi di raccolta e gestione dei fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico*
- *Valutazione dell'impatto acustico aggiornata o in alternativa e se del caso con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, indicante il non superamento dei prescritti limiti di rumore della sorgente in esame, ai sensi del D.P.R. 227/2011.*
- *Relazione di approfondimento sull'efficacia dell'abbattimento dell'impianto in oggetto per i parametri biodegradabili (per la quale è stata chiesta la deroga) e delle sostanze pericolose ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*

Autorizzazione per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i

- *"Il sistema di tracciabilità del processo di trattamento dei rifiuti deve essere integrato con una scheda di lavorazione giornaliera (registro), su supporto cartaceo oppure informatico, contenente almeno le seguenti informazioni:*
 - a. *Quantitativi dei rifiuti in ingresso, disaggregati per codice EER*
 - b. *Gestione dei rifiuti nella fase di deposito: serbatoio n. 1 e n. 2*
 - c. *Correlazione con il registro di carico e scarico dei rifiuti*
 - d. *Quantitativo dei rifiuti inviati alla fase di lavorazione e quantitativi dei reagenti e/o additivi utilizzati*
 - e. *Quantizzazione dei reflui avviati allo scarico*
 - f. *Quantizzazione dell'eventuale giacenza*
- *Il registro di cui al precedente punto deve inoltre, dare contezza del rispetto dei limiti imposti (40 tonnellate giornaliere di trattamento) al fine di poter monitorare l'esclusione dell'impianto dal campo di applicazione del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.*
- *Deve essere descritta la linea fanghi (eventuale disidratazione) e le modalità di raccolta, gestione e smaltimento o recupero dei fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi (D9) con particolare riferimento alla destinazione finale (punto 3.1.3 dell'elaborato ET.01) ed alla compatibilità del codice EER rispetto a quanto previsto al punto 4.2.8 dello stesso elaborato*
- *Descrizione del bilancio dei rifiuti prodotti, avviati a smaltimento/recupero.*

Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i

- *Protocollo per il controllo del sistema di interruzione dello scarico in funzione dell'attivazione del by-pass dell'impianto.*
- *Descrizione delle modalità di registrazione delle interruzioni dello scarico in pubblica fognatura.*
- *Relazione di approfondimento sull'efficacia dell'abbattimento dell'impianto in oggetto (trattamento D9) per i parametri biodegradabili (per la quale è stata chiesta la deroga) e delle sostanze pericolose ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*

f.to Dott.ssa Giulia Mariani
f.to Dott.ssa Daniela De Micheli

Il Funzionario
f.to Dott. Gianni Giantomassi